

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 9 settembre 2024, n. 23

“Disposizioni in materia di assolvimento degli obblighi di finanza pubblica”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 01 agosto 2024 n. 20)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 20 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026) è inserito il seguente:

“Art. 8 bis. (Disposizioni in materia di assolvimento degli obblighi di finanza pubblica).

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di finanza pubblica, è iscritto nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 un accantonamento pari a euro 25.092.992,10, alla cui copertura finanziaria si provvede con le risorse stanziare nel medesimo esercizio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

2. L'accantonamento di cui al comma 1, sul quale non è possibile imputare impegni, è finanziato da risorse di parte corrente al netto delle spese riguardanti 'Redditi da lavoro dipendente', sanità e trasferimenti agli enti locali.”.

Art. 2.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 settembre 2024

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Elena Chiorino



Disegno di legge n. 5

"Disposizioni in materia di assolvimento degli obblighi di finanza pubblica"

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 settembre 2024.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 2 settembre 2024.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 9 settembre 2024 con relazione di maggioranza di Debora BIGLIA e relazione di minoranza di Fabio ISNARDI.
- Approvato in Aula il 9 settembre 2024, con 29 voti favorevoli, 18 non partecipanti.

NOTE ddl 5

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 47 della regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.